



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	1441
del	23 OTT. 2020

OGGETTO: Sentenza n. 1630/20 resa nel giudizio RG 909/16 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento promosso da Matarrese Service s.n.c. dei Fratelli Matarrese c/ ASL BA. Proposizione ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Nomina avvocato esterno.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore della Struttura Burocratico Legale – avv. Edvige Trotta - che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE :


- la Corte di Appello di Bari , pronunciando sull'appello proposto dalla Matarrese Service s.n.c. dei Fratelli Matarrese avverso la sentenza n. 864/16 emessa dal Tribunale di Bari il 17.02.16, ha accolto l'appello con sentenza n. 1630/20 resa in data 25.09.20 , dichiarando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nel contenzioso di cui si tratta ;
- che l'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, legale officiato da questa Azienda nel giudizio di appello, ha rappresentato, con nota agli atti in data 30.09.20, l'opportunità di impugnare la suddetta sentenza con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. ;

CONSIDERATO che la Direzione Strategica ha determinato di proporre ricorso in cassazione avverso detta sentenza, affidando l'incarico difensivo, in applicazione del principio di continuità e omogeneità difensiva, al legale esterno, avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, già officiato nel precedente giudizio di secondo grado;


-che la SBL ha acquisito dal professionista il curriculum vitae e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art.15, co.1, del D.Lgs.vo n. 33/2013

TANTO PREMESSO si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a detto legale esterno, ai patti e condizioni di cui alla convenzione professionale sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante;

Il Funzionario istruttore dott. Dario Cacudi



Il Responsabile del procedimento dott. Dario Cacudi



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza in oggetto;
- di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA, all'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, C.F. TRSGPP54A02A662M, con studio in Bari alla Andrea da Bari, conferendogli procura speciale;
- di stabilire che l'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 1.500,00, oltre € 60,00 per CPA al 4% ed € 343,20 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 1.903,20 al lordo delle ritenute di legge;
- di liquidare altresì al predetto difensore, a titolo di esborso per contributo unificato, l'importo di € 1.518,00;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con accredito su conto corrente del predetto professionista, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda www.asl.bari.it;
- di contabilizzare il predetto costo al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio dell'Esercizio Finanziario dell'anno 2020;
- disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di € 3.415,29, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi;
- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 33/2013;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi previste dalla vigente normativa.

Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della SBL.

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La ASL BA, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

ED IL PROFESSIONISTA

avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, nato a Bari il 02.01.1954, C.F. TRSGPP54A02A662M, con studio in Bari alla via Andrea da Bari n. 35, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa, ivi compresa l'eventuale attività di recupero delle spese di lite all'Azienda, nel ricorso a promuoversi da parte di questa Azienda innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 1630/20 pronunciata nel giudizio R.G. 909/16 svolto nei confronti di Matarrese Service s.n.c. dei Fratelli Matarrese innanzi alla Corte di Appello di Bari, che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio di cui si verte.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.


Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Individuato il valore della controversia, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita in applicazione del D.M. 55/14, con riferimento al valore minimo dei parametri dello scaglione tra 52.000,01 e 260.000,00 previsto per i giudizi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, determinando così un importo di € 3.645,00 (tremilaseicentoquarantacinque/00) oltre rimborso spese forfettario del 15%, per un importo complessivo di € 4.191,75 oltre IVA e CPA, per l'intero giudizio.

In riferimento a ciascuna fase si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso



per le sole fasi effettivamente espletate e concluse :

fase di studio (€ 1.620,00) ;

fase introduttiva (€ 1.180,00) ;

fase decisionale (€ 845,00) ;

Totale € 3.645,00

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: al compenso innanzi determinato sarà applicato quanto disposto dall'art. 4 sub 6 D.M. n. 55/14 e , pertanto, sul compenso dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione sarà applicato l'aumento al massimo di $\frac{1}{4}$ calcolato sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisoria, invece non espletata.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n. 55/14, si conviene che, qualora il valore effettivo della controversia, giusta determinazione giudiziale, risulti "manifestamente diverso da quello presunto", ossia vi sia evidente sproporzione tra il decisum ed il petitum, l'Azienda procederà alla rideterminazione del compenso a riconoscersi, con valorizzazione secondo il nuovo scaglione di riferimento, in applicazione del valore minimo del parametro.

In caso di rigetto totale dell'avversa domanda, giusta pronuncia giudiziale, l'Azienda riconoscerà al professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto.

In caso di riconoscimento, in sentenza , di spese di lite in favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi per

ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso determinato, nella misura complessiva di € 1.500,00 , oltre accessori come per legge.

L'effettivo pagamento del compenso di cui alla presente convenzione è subordinato all'accertamento della regolarità contributiva da parte del professionista incaricato.

La committente costituisce, altresì, un fondo spese borsuali per contributo unificato, pari all'importo di € 1.518,00 , il cui utilizzo verrà documentato dal legale incaricato, e dispone altresì la corresponsione della somma nel limite massimo di € 250,00 per spese di domiciliazione.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura .

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.


La liquidazione della restante parte del compenso, determinato in toto ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale



soppravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.vo 196/2003.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex deliberazione n.32 del 31.01.2019 pubblicata sul sito web aziendale ; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista si obbliga a comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico. Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiara:


- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7 NORME DI RINVIO


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce




avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi




Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce



avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi





DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

16 ottobre 2020

File : C:/Users/cto4193229/dikeTmpdir/CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 16/10/2020 09.01.36 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : TINIT-TRSGPP54A02A662M

Stato : IT

Cod. Ident. : 21401920

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 09/06/2020 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 09/06/2023 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa


Data e Ora Firma : 16/10/2020 08.31.32 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

Parere del Direttore Amministrativo

Gianluca Capochiani




Il Segretario




Parere del Direttore Sanitario

Silvana Fornelli



Il Direttore Generale
Antonio Sanguedolce



**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell' Area

.....


.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **0130**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
BA in data. **23 OTT, 2020**

Bari: **23 OTT, 2020**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti
di competenza.